



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°25 del 6/08/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

88) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZEQU LEDIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL'ART.40 QUATER N.3, 2° COMMA DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL TESTACCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELL'ART.40 QUATER, N.1.2 DELLE N.O.I.F. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Il Procuratore Federale interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 12808/686 pfi 19/20, avente ad oggetto "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Zeqo Ledio il quale, in occasione del tesseramento con la Società ASD Real Testaccio dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera (albanese)", con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020 aveva dichiarato falsamente di non essere stato in precedenza tesserato per altra Federazione estera ed aver in data 4.12.2019 sottoscritto il tesseramento come "Primo Tesseramento" in favore della ASD Real Testaccio nel Settore Giovanile Scolastico, Categoria Allievi, stagione sportiva 2019/2020, e pertanto posto in essere una condotta gravemente contraria al gioco calcio e dell'istituzione calcistica nel suo complesso intesa; più precisamente il giocatore era già stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive per altra società affiliata alla Federazione albanese gioco calcio.

A tali comportamenti segue la responsabilità diretta ed oggettiva ex art.6, commi 1 e 2 C.G.S. della società Real Testaccio e del suo Presidente all'epoca dei fatti, Sig. D'Antoni, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Zeqo Ledio di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di giocatore, pur non essendo abilitato.

Il presidente rileva che il minore si allenava con la squadra e che la Società ASD Real Testaccio ha dato prova concreta di rispetto dei valori sportivi, promuovendo un vero processo educativo nei confronti del calciatore Zeqo, in persona del legale rappresentante esercente la resp. Genitoriale Sig.ra Vanich Claudia.

Tale condotta è però idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Zeqo e al presidente D'Antoni, poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art.4, co.1 del C.G.S..

Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti connessi.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati, preso atto che la Società Real Testaccio presentava memoria difensiva e avanzava richiesta di essere sentita.

Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Zeqo Ledio, in persona del legale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale, Sig.ra Vanich Claudia e la società ASD Real Testaccio per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio calciatore al momento della commissione dei fatti.

Il giorno 09.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Enrico Liberati.

Per i deferiti il Sig. Ledio Zeqo, il tutore del minore Claudia Vanich ed il presidente della società ASD Real Testaccio, D'Antoni.

La Procura Federale insisteva nel deferimento e ne chiedeva l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- squalifica di n. 3 giornate per il calciatore Zeqo Ledio;
- euro 500.00 di ammenda per la società ASD Real Testaccio.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore, proveniente o provenuto da Federazione estera ex art.102, comma 4 N.O.I.F., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. e, per l'effetto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il calciatore Zeqo Ledio con la squalifica per 1 giornata e la società A.S.D. Real Testaccio con l'ammenda di euro 200,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

91) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NUVOLI FABIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 28, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART.14, COMMA 1 LETT. N) STESSO CODICE E LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.6, COMMA 2 E 28, COMMA 5 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Con atto del 10 marzo 2020 la Procura Federale ha disposto il deferimento del tesserato Nuvoli Fabio e della società Atletico 2000 per rispondere il primo della violazione dell'articolo 4 comma 1 e 28 comma 1 e 2 del CGS per avere tenuto al termine dell'incontro Atletico 2000 – Aurelio Roma Academy, del campionato under 15 elite, un comportamento gravemente antisportivo e discriminatorio nei confronti del calciatore di colore della squadra avversaria Marco Junior Ferruzzi rivolgendogli frase ingiuriosa e contenente espressione razzista, la seconda per la responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio tesserato.

L'Organo requirente allegava agli atti del deferimento le risultanze dell'istruttoria espletata, consistita nell'audizione del direttore di gara e di vari tesserati, in forza delle quali riteneva di poter sostenere l'istanza punitiva pur in presenza delle giustificazioni addotte dai deferiti.

Il Presidente del Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone rituale comunicazione alle parti.

Nella riunione compariva per il deferiti l'Avv. Eusebio Mautone, munito di idonea procura. Il rappresentante della Procura Federale insisteva nell'atto di deferimento e concludeva per l'irrogazione della sanzione di squalifica per dieci giornate di gara a carico del calciatore Nuvoli e dell'ammenda di € 1.000,00 per la società Atletico 2000.

Il procuratore dei deferiti si riportava all'ampia memoria difensiva già in atti, presentava all'esito della chiusura delle indagini preliminari, e chiedeva quindi il proscioglimento dei propri assistiti.

Ritiene il Tribunale che la prova dei fatti ascritti al deferito Nuvoli non si sia raggiunta. Infatti le testimonianze delle persone presenti ai fatti, arbitro, dirigenti della squadra del calciatore Ferruzzi, lo stesso calciatore Ferruzzi e cinque suoi compagni di squadra, sono assolutamente contraddittorie e non consentono di pervenire al convincimento di colpevolezza del deferito al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il calciatore Ferruzzi che avrebbe subito l'insulto razzista e le frasi ingiuriose ha, infatti, riferito che l'episodio si sarebbe svolto quando stava parlando con il direttore di gara che, quasi sicuramente, avrebbe sentito la frase incriminata.

Il direttore di gara smentisce però decisamente tale circostanza, dichiarando invece che a fine gara non ha parlato con il calciatore Ferruzzi né tampoco ha sentito alcuna frase ingiuriosa e razzista, circostanza che, se si fosse verificata, non avrebbe esitato a riportare nel referto.

Il dirigente accompagnatore e l'allenatore della squadra dichiarano di non aver sentito la frase incriminata ma che la stessa gli era stata riferita dal calciatore Ferruzzi, ma il padre del calciatore che ha presentato l'esposto da cui origina la vicenda disciplinare, ha invece affermato che l'episodio sia stato direttamente percepito dal dirigente accompagnatore e dall'allenatore; a tal proposito vi è da precisare che il dirigente accompagnatore era stato espulso e quindi non poteva essere presente in campo.

Anche le dichiarazioni rese dai compagni di squadra del Ferruzzi e divergono su una circostanza fondamentale, infatti alcuni dichiarano che il Ferruzzi, contrariamente a quanto da lui stesso sostenuto, non era vicino all'arbitro quando è stato affiancato ed insultato dal capitano della squadra avversaria Nuvoli, mentre altri dichiarano che stava parlando con l'Arbitro; non solo ma alcuni riferiscono che l'episodio è stato percepito direttamente da dirigente ed allenatore, circostanza, come visto, smentita dagli interessati.

Il Nuvoli ha negato in ogni audizione recisamente la circostanza, sottolineando che non avrebbe avuto alcun motivo per tenere un sì grave comportamento, considerando che nella partita aveva siglato due reti e non aveva mai conosciuto il Ferruzzi né altri calciatori della squadra avversaria. Ininfluyente è infine la questione, anch'essa assai nebulosa, relativa ad una successiva telefonata che sarebbe intercorsa tra il Ferruzzi e il Nuvoli, alla presenza di un terzo calciatore, compagno di squadra del Ferruzzi, che avrebbe fatto da tramite tra i due fornendo il numero di cellulare del

Nuvoli al Ferruzzi.

Di tale telefonata però il Nuvoli afferma di non sapere nulla, di non aver mai conosciuto il calciatore Eramo che avrebbe avuto il suo numero di telefono e di non aver mai avuto alcun colloquio chiarificatore con il Ferruzzi. In conclusione gli elementi in atti non consentono di giungere ad una ricostruzione dei fatti univoca, anzi emergono elementi, quali la circostanza che il Ferruzzi stesse parlando con l'Arbitro che è stato accertato essere infondata.

Il Tribunale quindi ritiene di dover prosciogliere il calciatore Nuvoli e, di conseguenza, la società Atletico 2000 dagli addebiti ascritti.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti loro ascritti

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

102) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LASHEVSKY AMIT, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E ART.42, LETTERA A) DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ BOREALE DON ORIONE ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata dalla Procura Federale, che deferisce la società Boreale Don Orione ASD per responsabilità oggettiva ex art.6, comma 2, del C.G.S. al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Lashevsky Amit, il quale, in occasione del tesseramento con la sopracitata società Boreale Don Orione ASD, dichiarava di non essere mai stato tesserato con Federazione estera;

Vista la documentazione che nel corso del suddetto procedimento è stata acquisita e che prova indiscutibilmente il contrario e considerato, altresì, che l'indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti;

Alla luce di quanto sopra, la Procura osservava che da parte del predetto calciatore era stata presentata all'ufficio tesseramenti competente una richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace.

Per tali ragioni la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Lashevsky Amit ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art.42, lett. a), delle N.O.I.F., nonché la Boreale Don Orione ASD ex art.6, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva.

Alla riunione indetta il giorno 30 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per la società deferita nessuno compare.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, che fossero sanzionati come segue:

- Ammenda di 500,00 euro a carico della società Boreale Don Orione ASD;
- Squalifica per 1 giornata a carico del calciatore Lashevsky Amit.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, pertanto

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare alla società Boreale Donorione A.S.D. l'ammenda di euro 100,00 ed al calciatore Lashevsky Amit la sanzione dell'ammonizione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

103) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. MAURO LUCARELLI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.28, COMMA 4 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

A seguito dell'esposto del sig. Fabio Grillo, Presidente della A.S.D. Cori Montilepini e svolte le opportune indagini, la Procura Federale riteneva che in occasione della gara A.S.D. Giulianello Calcio - A.S.D. Cori Montilepini del 10.11.19, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, dei tifosi della Asd Giulianello Calcio presenti in tribuna, tra cui ragazzi di 14/16 anni con la tuta di tale società, ponevano in essere cori discriminatori razziali nei confronti del calciatore avversario di colore Robson Toledo Machado.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Giulianello Calcio per violazione dell'art.28, comma 4 del vigente C.G.S..

All'udienza del 30.07.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, la A.S.D. Giulianello Calcio fosse sanzionata con € 2.000,00 di ammenda, commutabili in € 700,00 con obbligo di organizzare n. 5 seminari di 60 minuti ciascuno a scopo illustrativo della valorizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di iniziative volte a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il razzismo.

Questo Tribunale Federale rileva, preliminarmente, che non essendo stati riportati dall'arbitro i cori discriminatori nel proprio referto di gara, nessuna valutazione è stata assunta dal Giudice Sportivo, con conseguente dovere del Giudice Federale di pronunciarsi senza violare il principio del ne bis in idem.

Si osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, la società deferita merita di essere sanzionata.

I comportamenti tenuti dai sostenitori del Giulianello Calcio sugli spalti, benché assolutamente riprovevoli, risultano essere stati però di breve durata, tanto da non essere stati valutati gravi dal destinatario. Peraltro, tesserati della società deferita si sono prodigati affinché essi cessassero subito.

Stante tali elementi, provati dalla rigorosa istruttoria compiuta dalla Procura Federale, la quantificazione della sanzione deve essere ridimensionata rispetto alle richieste dell'Organo requirente.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società A.S.D. Giulianello Calcio responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CIAMPINO CA5, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Con atto del 7 luglio 2020 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per il Lazio la società Real Ciampino CA5 per rispondere ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del CGS dei comportamenti posti in essere dal Sig. Fabrizio Ferretti, tesserato iscritto negli albi del settore tecnico quale allenatore, che risultava essere tesserato con la società al momento della commissione dei fatti addebitati.

In particolare il Ferretti mentre si trovava in tribuna ad assistere quale spettatore alla gara di calcio a 5 Futsal Lazio Accademy – Nord Ovest Calcio a 5 del 6-12-2019 profferiva più volte frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro Federica Pellegrini.

Nel deferimento l'Organo inquirente dava conto della difesa del Ferretti che affermava di non essere mai stato a vedere quella gara ma di trovarsi in tutt'altro luogo, in particolare altra gara di calcio a cinque ed altro impianto sportivo, ma, ribadito il privilegio assegnato al referto arbitrale quale fonte di prova, sottolineava come le due gare si fossero svolte in orari differenti che consentivano di spostarsi da un campo all'altro in tempo utile e, comunque apparivano poco attendibili le testimonianze rese a discarico da due testi, in quanto appariva fortemente sospetta la circostanza che confermassero la presenza del Ferretti nell'orario in cui si stava svolgendo la gara Futsal Lazio Accademy – Nord Ovest Calcio a 5 nell'altro impianto di gioco dove, però, la gara programmata sarebbe dovuta iniziare oltre un'ora e mezza dopo.

Riteneva quindi provato l'addebito e la conseguente responsabilità oggettiva della società titolare del vincolo federale.

Il Presidente del Tribunale, controllato il rituale invio per la notifica dell'atto di deferimento alle parti, fissava la riunione per la discussione dandone tempestiva comunicazione alle parti.

Nella riunione compariva il rappresentante della società deferita che protestava la totale estraneità della società al comportamento del tesserato messo in campo totalmente al di fuori dell'attività tecnica svolta in suo favore. Infatti, sottolineava, il Ferretti si era recato a vedere una gara che non riguardava in alcun modo la società Real Ciampino calcio a 5 che non partecipava a quel girone e non aveva alcun contatto con le due società che si fronteggiavano nell'incontro.

La Procura Federale insisteva nell'affermazione di responsabilità del tesserato e quindi, in forza del vincolo di tesseramento, della società deferita per la quale richiedeva quindi l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00.

Il Tribunale, alla luce dell'analisi della documentazione in atti, ha rilevato come il comportamento addebitato al Ferretti sia stato puntualmente descritto nel referto arbitrale.

Il direttore di gara ha riferito che il Ferretti l'aveva fermata prima dell'inizio della gara nella zona antistante gli spogliatoi presentandosi come il Presidente della società Futsal Lazio Accademy e che poi si era collocato nella tribuna apostrofandola durante tutto l'incontro con frasi fortemente ingiuriose e contenenti espressioni di discriminazione di genere.

Sempre dalla documentazione in atti emergeva un verbale d'assemblea della società Futsal Lazio Accademy del 10 giugno 2019 presieduta dall'allora presidente Ferretti che procedeva alla nomina, in sua sostituzione, della moglie Tiziana Cardillo.

La stessa Procura Federale sottolineava come la presenza del Ferretti alla gara in questione fosse motivata dall'interesse ancora presente per le vicende della società Futsal Lazio Accademy di cui era stato presidente fino a pochi mesi prima e di cui è tuttora presidente la moglie.

Invero l'indubbio interesse del Ferretti per la società Futsal Lazio Accademy è dato proprio dalla sua presentazione all'arbitro Pellegrini ove si qualifica come Presidente della società, pur non essendolo più formalmente, così come è evidente che la sua partecipazione alla gara quale spettatore non fosse certo nelle vesti di un soggetto neutrale ma, certamente, di persona ben interessata all'andamento dell'incontro, tanto è vero che si lascia andare in quel contesto al riprovevole comportamento addebitato.

Alla luce di queste evidenti considerazioni va allora affermato che il Ferretti, pur formalmente tesserato come tecnico con altra società, svolgesse in quel contesto le funzioni di dirigente apicale, seppur essendo cessato per incompatibilità il formale vincolo di tesseramento, con la

società Futsal Lazio Accademy e, semmai, doveva addebitarsi a questa la responsabilità oggettiva per l'attività del soggetto che, seppur non più tesserato formalmente, agiva ancora nel suo interesse e non certo nei confronti della società deferita che, seppur attuale titolare del vincolo, era rimasta del tutto estranea, sia direttamente che indirettamente, nell'attività di questi.

La società Real Ciampino Calcio a 5 va quindi prosciolta da ogni addebito in quanto l'autore del comportamento censurato non agiva nel suo interesse, né diretto né mediato, ma in quello di altra società, Futsal Lazio Accademy, di cui era stato fino a pochi mesi prima Presidente.

Il Tribunale, tutto ciò premesso

DELIBERA

Di prosciogliere la società A.S.D. Real Ciampino CA5 dagli addebiti regolamentari ascritti.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 6 agosto 2020
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli